



Protocollo operativo

tra

ANAS S.p.A.

e

PANGEA S.r.l.

ai fini del monitoraggio finanziario ex *Delibera CIPE n. 15 del 2015, pubblicata in GURI il 7 luglio 2015*,
relativamente alla realizzazione della seguente opera:

S.S. n. 36 "del Lago di Como e dello Spluga"

Prestazione di servizi tecnici per Ispettore di Cantiere in ordine ai lavori straordinari delle
strutture della galleria Monte Piazze tra il km 83+100 e il km 85+625 della S.S. 36.

CUP F97H20001160001

Il soggetto aggiudicatore ANAS S.p.A.,

nella persona di Dott. Pietro Russo

e

PANGEA S.r.l.

nella persona del Dott. Giulio Vitale

PREMESSO CHE:

- Anas S.p.A. (d'ora in poi Anas), con Lettera di Affidamento MIAD 75/24 ha affidato i Servizi tecnici per per Ispettore di Cantiere in ordine ai lavori straordinari delle strutture della galleria Monte Piazze tra il km 83+100 e il km 85+625 della S.S. 36;
- l'articolo 14, comma 6-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, attribuisce alla Struttura per la prevenzione antimafia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, anche l'esercizio, in forma integrata e coordinata, delle attività finalizzate al contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e relativi subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026;
- al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 39, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ha adottato, nella seduta del 30 maggio 2024, le Linee guida, successivamente approvate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, nella riunione del 9 luglio 2024, con cui si definiscono le misure, anche in deroga alle disposizioni del libro II decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia), e successive modificazioni e integrazioni, per accelerare le procedure di controllo e di verifica antimafia da parte della Struttura, che trovano applicazione fino alla completa realizzazione degli interventi cui si riferiscono, e si individuano l'ambito delle attività esenti, in attuazione di quanto previsto dal citato comma 6-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
- nelle Linee guida richiamate al punto precedente, il predetto Comitato ha altresì fornito le indicazioni alla Struttura per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività di controllo e di vigilanza nella fase esecutiva su tutti gli esecutori e sullo svolgimento delle loro prestazioni contrattuali e la realizzazione, in particolare, di un monitoraggio dinamico sulle vicende negoziali e procedurali, nonché sui flussi finanziari, secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, previste dalla delibera CIPE n. 15/2015, sulla manodopera impiegata e sull'accesso dei mezzi alle aree cantierabili;
- sulla scorta delle positive pregresse esperienze degli accordi per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa sottoscritti in occasione della realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari del Paese ed altre opere assimilate, il predetto Comitato ha predisposto un Protocollo-quadro, parte integrante delle predette Linee guida;
- Anas S.p.A. e la Struttura per la prevenzione antimafia hanno sottoscritto in data 06 agosto 2024 il Protocollo Quadro di Legalità ed il relativo Atto aggiuntivo per la realizzazione delle opere connesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici Milano-Cortina 2026.
- l'articolo 200 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., in prosieguo "Codice dei contratti pubblici", prevede che la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari è

indistintamente oggetto di: concessione di costruzione e gestione; affidamento unitario a contraente generale; finanza di progetto; qualunque altra forma di affidamento compatibile prevista dal Codice dei contratti;

- l'articolo 36 del decreto legge 25 giugno 2014, n. 90 convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, richiamato dall'articolo 203, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, prevede che il controllo dei flussi finanziari per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese avvenga con le procedure di monitoraggio finanziario e che al riguardo il CIPE ha approvato la delibera 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 155 del 7 luglio 2015;
- con delibera 28 gennaio 2015, n. 15, il CIPE, su proposta del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari (d'ora in poi CCASIIP), ha emanato direttive finalizzate ad aggiornare le modalità del monitoraggio finanziario stabilite con delibera n. 45/2011 e a definire i tempi di attuazione, provvedendo, tra l'altro, a:
 - individuare, tramite la predisposizione di un prototipo di protocollo operativo, gli obblighi che le imprese comunque coinvolte nella realizzazione dell'infrastruttura strategica considerata debbono assumere;
 - identificare le informazioni che gli intermediari finanziari sono tenuti a trasmettere tramite rinvio al documento tecnico denominato "Monitoraggio finanziario su rete Corporate Banking Interbancario (d'ora in poi CBI): i nuovi servizi CBI a supporto del monitoraggio finanziario", pubblicato nell'apposita sezione del portale CBI www.cbi-org.eu e diramato con le circolari predisposte sul tema dal 2009 a supporto dei consorziati;
 - prevedere che l'ente indicato da CBI quale terminale informativo del proprio circuito provveda a trasmettere alla banca dati "Monitoraggio delle grandi opere" (di seguito banca dati MGO) le informazioni di cui sopra;
 - istituire, presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DIPE), apposito gruppo di lavoro per il monitoraggio dei flussi informativi, composto di rappresentanti del DIPE, della Direzione Investigativa Antimafia (DIA), della segreteria tecnica del CCASIIP, dell'ABI, del consorzio CBI e dei gestori informatici della banca dati;
 - prevedere che il DIPE, cui compete la gestione e manutenzione della banca dati MGO, configurata come sito web ad accesso riservato, renda accessibili le informazioni contenute in detta banca al Ministero dell'interno, CCASIIP e DIA e, per quanto di competenza, ai gruppi interforze costituiti ai sensi del decreto ministeriale 14 marzo 2003, ad Anas S.p.A. o al contraente generale/concessionario;
- la narrativa che precede, l'allegato 1 e l'allegato 2 sono parti integranti e sostanziali del presente Protocollo operativo per il monitoraggio finanziario (d'ora in poi Protocollo),

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini del Protocollo devono intendersi:
 - a) Prefettura: la Prefettura di Lecco;
 - b) stazione appaltante: il soggetto aggiudicatore, Anas S.p.A., con sede in Roma, via Monzambano 10;
 - c) appaltatore: l'affidatario dei lavori, PANGEA S.r.l. (d'ora in poi Appaltatore), con sede in Via Pinturicchio 5, 20133 Milano;

- d) anagrafe degli esecutori: la banca dati allocata presso Anas per la raccolta dei dati relativi alla filiera delle imprese secondo le modalità di cui alle delibere CIPE n. 58/2011, n. 62/2015 e n. 62/2020 idonea anche alla raccolta dei dati necessari ad assicurare il monitoraggio finanziario ai sensi dell'art. 36 del DL 90/2014, di cui alla delibera CIPE n. 15/2015;
- e) soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori: Anas o, su delega della stessa, l'appaltatore;
- f) opera: l'intervento oggetto del contratto stipulato tra la stazione appaltante e l'appaltatore;
- g) appalto pubblico: il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;
- h) raggruppamento temporaneo, o associazione temporanea di imprese: un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di un'unica offerta;
- i) operatore economico: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
- j) subcontratto: qualsiasi contratto, diverso dal contratto di affidamento, stipulato dall'appaltatore o dal subcontraente, relativo o comunque connesso alla realizzazione dell'opera, nonché intercorrente con le imprese che forniscono prodotti o servizi realizzati o studiati specificamente per l'opera;
- k) subcontraente: l'avente causa dell'appaltatore, per la parte di lavori in esecuzione diretta, con cui quest'ultimo stipula un subcontratto per lavori, forniture o servizi, relativo o comunque connesso alla realizzazione dell'opera;
- l) filiera delle imprese: ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, nonché degli indirizzi espressi in materia dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (di seguito AVCP), ora soppressa e confluita nell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), nella determinazione 7 luglio 2011, n. 4, il complesso di tutti i soggetti, che intervengono a qualunque titolo – anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale – nel ciclo di realizzazione dell'opera;
- m) lettera di manleva: autorizzazione da parte dei soggetti appartenenti alla filiera alla propria banca, dove è aperto il conto corrente dedicato, a trasmettere al *focal point* di CBI, per il successivo inoltro alla banca dati presso il DIPE, le informazioni relative agli estratti conto giornalieri e ai bonifici bancari (delibera CIPE n. 15/2015, schema di linee guida, articolo 2, lettera d).

Articolo 2 **(Conti dedicati)**

1. Per il monitoraggio dei movimenti finanziari relativi all'opera, le imprese rientranti nella filiera, come definita all'articolo 1, lettera l), ed al successivo comma 3, devono utilizzare uno o più conti correnti, bancari o postali, aperti presso gli intermediari abilitati di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e dedicati in via esclusiva all'opera stessa tramite indicazione del relativo

CUP, sul quale accreditare gli incassi e addebitare tutti i pagamenti connessi alla realizzazione dell'intervento medesimo.

2. Le imprese della filiera si impegnano ad aprire il conto corrente dedicato entro sette giorni dalla stipula del proprio contratto e comunque prima di effettuare qualsiasi operazione finanziaria relativa all'opera, ovvero a convertire, entro il medesimo termine, in conti correnti dedicati in via esclusiva all'opera stessa eventuali conti già attivati, e a trasmettere ad Anas, per il successivo invio al DIPE, l'IBAN del conto e le generalità della persona autorizzata a operarvi prima di attivare incassi/pagamenti su detto conto. Le predette imprese si impegnano a cambiare il conto dedicato solo dopo avere inviato specifica comunicazione, con l'indicazione del nuovo IBAN e le date di attivazione del nuovo conto e di disattivazione del precedente, al soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori, che provvederà ad informare il DIPE.

3. In base a quanto riportato nella lettera l), articolo 1, ai fini del presente Protocollo sono ricompresi nella filiera, oltre al contraente generale o al concessionario non a totale partecipazione pubblica, l'appaltatore e tutte le imprese firmatarie di subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, diretta o indiretta, pur riguardanti attività collaterali: a solo titolo esemplificativo, sono ricomprese le fattispecie subcontrattuali come quelle attinenti ai noli, alle forniture di calcestruzzo ed inerti ed altre consimili, ivi incluse quelle di natura intellettuale, come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti, che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico, come specificato nella delibera CIPE n. 15/2015. Rientrano, inoltre, nella filiera le imprese che forniscono prodotti e servizi specifici per l'opera in questione: ad esempio, macchinari, attrezzature, strumentazione o attività di cantiere. Non rientra nella filiera il fornitore da cui un'impresa della filiera compra per il proprio magazzino, compra cioè prodotti "comuni", non realizzati appositamente per l'opera in questione, o acquista servizi, anche intellettuali, di tipo "generico": in questi casi, il cliente paga dal proprio conto dedicato verso il conto corrente del fornitore che non è dedicato. Rientra comunque nella filiera, ed è quindi assoggettato al monitoraggio finanziario, in ragione della vulnerabilità delle relative forniture, chi fornisce prodotti o servizi "sensibili" (esempio: fornitura di inerti o di calcestruzzo o altro materiale da costruzione, approvvigionamenti da cava, smaltimento e trasporto rifiuti). Non rientra nella filiera l'amministrazione pubblica aggiudicatrice, sulla quale grava l'obbligo di apporre il CUP su tutti i mandati di pagamento a favore del primo operatore economico della filiera in modo da consentire al DIPE di rilevare le relative informazioni anche tramite il sistema SIOPE. Eventuali incertezze operative sulla riconducibilità di singole aziende alla filiera potranno essere segnalate, anche per via informatica, al gruppo di lavoro istituito presso il DIPE di cui in premessa.

4. Le movimentazioni dei conti dedicati dovranno avvenire esclusivamente tramite bonifico unico europeo (di seguito SEPA), bancario o postale, salvo le eccezioni di cui ai commi 6 e 7.

5. I pagamenti effettuati dalle imprese e destinati a dipendenti, a consulenti, a fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali (esclusi i pagamenti di cui ai successivi commi 6 e 7), all'acquisto di immobilizzazioni tecniche e comunque per le causali MGO espressamente individuate e autorizzate (vedi quadro A dell'allegato 1), dovranno essere eseguiti tramite i conti dedicati, in relazione a ciascuna specifica causale, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dello specifico intervento.

6. Per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché per il pagamento di imposte e tasse, assicurazioni e fidejussioni, i soggetti di cui al comma 1 potranno utilizzare anche sistemi diversi dal bonifico SEPA, purché effettuati a valere sui conti dedicati e ne sia consentita la tracciabilità, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

7. Per le piccole spese giornaliere, legate al minuto funzionamento dei cantieri, ciascuna di importo inferiore o uguale a cinquecento euro ovvero complessivamente non superiori a tremila euro a trimestre per ciascuno operatore della filiera, le imprese di cui al comma 1 potranno avvalersi di sistemi di pagamento diversi dal bonifico SEPA, fermo restando l'utilizzo dei conti dedicati, il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa; più specificatamente, per "piccole spese giornaliere" s'intendono non solo le spese di modesta entità, ma anche quelle relative ad esigenze non prevedibili, restando comunque escluse quelle destinate a forniture ordinarie, che debbono essere programmate dall'impresa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per le spese giornaliere, salvo l'obbligo di

rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico SEPA, bancario o postale, a favore di uno o più dipendenti: la causale da indicare è 1N "costituzione dei fondi cassa per piccole spese di cantiere".

8. Oltre che per i pagamenti direttamente connessi alla realizzazione dell'intervento, il conto corrente dedicato può essere movimentato solo:

- con giroconti/girofondi;
- per l'addebito delle spese bancarie relative alla tenuta e alla gestione del conto stesso;
- per movimenti di *cash pooling*, se debitamente rendicontati;
- per l'addebito di SDD (Sepa Direct Debt), effetti e simili, collegati comunque all'intervento, per l'incasso da sconto fatture e fattorizzazione di crediti e il pagamento delle spese relative.

Articolo 3 **(Lettera di manleva)**

1. Le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, si impegnano ad autorizzare, tramite rilascio di apposita lettera di manleva, gli intermediari finanziari presso i quali hanno istituito i conti dedicati a trasmettere al DIPE:

(a) le informazioni relative alle movimentazioni finanziarie in addebito disposte con bonifici SEPA a valere sui conti correnti dedicati. Di ogni transazione dovranno essere specificati "a evento", oltre al conto corrente dedicato addebitato e all'ordinante, la data, il Codice unico di progetto (CUP) attribuito all'intervento, l'importo, il soggetto beneficiario col corrispondente codice fiscale o partita IVA e le relative coordinate bancarie (codici IBAN o BIC), nonché la causale MGO (identificata mediante apposito codice, come specificato nell'allegato 1). Su ciascun bonifico deve essere riportata la stringa //MIP/CUP/ codifica MGO/IBAN del conto corrente addebitato, che evidenzia:

- il CUP dell'intervento;
- la causale MGO (di cui all'allegato 1);
- il codice IBAN del conto addebitato;

(b) gli estratti conto giornalieri relativi a detti conti, da cui desumere anche le movimentazioni finanziarie in accredito, provenienti da conti non dedicati, e i pagamenti disposti da detti conti dedicati verso conti non dedicati.

2. La lettera di manleva deve essere inviata entro il termine di cui al precedente articolo 2, comma 2, e comunque prima che vengano effettuate ulteriori operazioni sul conto corrente. Nei successivi cinque giorni l'impresa provvede ad informare il soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori in merito all'invio della lettera in questione, indicando anche la data di invio.

Articolo 4 **(Alimentazione dei dati)**

1. Le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, comunicano ad Anas gli estremi identificativi di cui all'allegato 2 o, nell'ipotesi che sia già istituita l'anagrafe degli esecutori ai sensi del protocollo di legalità, i dati mancanti. Anas, a sua volta, comunica al DIPE tutti i dati di cui all'allegato 2. Le imprese di cui sopra si impegnano altresì ad informare tempestivamente Anas, che a sua volta comunica tali dati al DIPE, in merito a qualunque variazione dei dati su indicati, segnalando dette variazioni anche all'impresa con cui hanno firmato il contratto.

2. Anas provvede ad informare tempestivamente il DIPE in merito agli ordinativi di pagamento che emette, segnalando CUP, data, nome e IBAN della società/impresa beneficiaria e importo. Dà altresì comunicazione al DIPE dell'avvenuto pagamento.

Articolo 5

(Ulteriori adempimenti a carico dell'aggiudicatario)

1. L'impresa aggiudicataria si impegna ad adottare tutte le misure necessarie affinché l'intera filiera dei soggetti comunque coinvolti nella realizzazione dell'opera si conformi agli obblighi di cui al presente Protocollo. In particolare, l'impresa si adopera affinché tutti i soggetti della filiera sottoscrivano copia del presente Protocollo in segno di piena accettazione delle clausole in esso contenute, impegnandosi a riportare nei subcontratti e nei contratti con fornitori analoghe clausole, inclusa la clausola che impegna subcontraenti e fornitori a inserire, a loro volta, le medesime clausole nei contratti da essi stipulati.

2. I contratti concernenti qualunque impresa della filiera come sopra definita che non contengono la clausola in questione sono nulli senza necessità di apposita declaratoria, con esclusivo accollo di responsabilità a carico dell'impresa che ha stipulato detti contratti con il proprio subcontraente o fornitore.

Articolo 6

(Sanzioni)

1. Ferma restando l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui all'articolo 6 della legge 136/2010, sono previste le sanzioni sotto indicate, al fine di favorire la portata cogente del monitoraggio finanziario.

2. In caso di pagamenti eseguiti verso terzi senza avvalersi degli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 136/2010, è irrogata una penale corrispondente al cinque per cento della transazione a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo maggior danno.

3. Sono causa di risoluzione del contratto, in quanto essenziali della speciale forma di tracciamento finanziario, e soggetti all'applicazione di una penale pari al cinque per cento del valore del contratto medesimo a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo maggior danno:

- a) la mancata acquisizione della disponibilità di conto corrente dedicato o di conti correnti dedicati in via esclusiva all'opera entro un mese dalla scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 2 o il mancato invio della lettera di manleva entro il medesimo termine;
- b) il mancato utilizzo del bonifico SEPA nei casi previsti;
- c) l'effettuazione di pagamenti con bonifico SEPA non utilizzando il conto corrente dedicato.

4. La mancata acquisizione della disponibilità di conto corrente o di conti correnti dedicati ovvero il mancato invio della lettera di manleva nel periodo compreso tra la scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 2, ed il termine previsto al precedente comma 3 comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento.

5. La mancata annotazione sul bonifico SEPA delle informazioni obbligatorie comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento per ogni operazione.

6. Il mancato invio ad Anas di indicazioni che non consentano il monitoraggio finanziario comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro mille.

7. La comunicazione di dati inesatti, se non riconducibile ad errore scusabile, comporta l'applicazione, a carico della parte inadempiente, di una penale determinata nella misura fissa del cinque per cento dell'importo della parte residua del contratto per il quale non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni.

8. Ogni altro inadempimento agli obblighi previsti dal presente protocollo comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento per ogni operazione.

9. Le violazioni di cui ai precedenti commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, se ripetute per più di due volte, comportano, previa diffida di Anas ad adeguarsi alle prescrizioni del presente Protocollo, la risoluzione del contratto, entro i successivi trenta giorni. Anche in tal caso alla risoluzione è associata l'applicazione di una penale pari al cinque per cento della parte residua del valore del contratto a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo il maggior danno.

10. Nel contratto di affidamento dell'opera e nei subcontratti dovrà essere inserita, a pena di nullità, una clausola risolutiva espressa per sanzionare le fattispecie ai commi 3 e 9.

11. Il soggetto aggiudicatore pone a disposizione del soggetto che ha attivato la clausola risolutiva espressa, nei limiti dei costi sostenuti per la sostituzione della controparte contrattuale, le penali applicate ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

La parte residua di dette penali e le penali applicate ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono destinate all'incremento della sicurezza dell'opera e a far fronte ai costi delle attività di monitoraggio secondo il programma che Anas, sentito il contraente generale o il concessionario, sottopone all'approvazione del gruppo di lavoro e nel quale vengono dettagliati la misura prevista, il costo relativo ed i criteri adottati per quantificare il costo medesimo.

12. Dopo il collaudo tecnico amministrativo dell'opera, Anas rendiconta il gruppo di lavoro sull'utilizzo delle somme di cui al comma 11. L'eventuale saldo viene versato al capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del citato decreto legge n. 90/2014.

Articolo 7

(Procedimento sanzionatorio)

1. Il contraente *in bonis* che, anche su segnalazione, abbia notizia che la controparte è incorsa in una delle violazioni sanzionate ai sensi dell'articolo 6, provvede a darne immediata comunicazione ad Anas, al contraente generale o concessionario, alla DIA, per gli aspetti investigativi di competenza, ed al proprio dante causa.

2. Anas invia formale contestazione al contraente indicato quale autore della violazione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per la formulazione di controdeduzioni.

3. Eventuali cause giustificative prospettate dalla parte inadempiente sono valutate da Anas che, sentiti i rappresentanti del soggetto aggiudicatario, stabilisce se sussistono i requisiti per l'applicazione della relativa penale, comunicando le proprie decisioni al contraente *in bonis*, ai suoi danti causa, al contraente generale o concessionario ed alla DIA.

4. Se la sanzione irrogabile è la penale prevista ai commi da 4 ad 8 del precedente articolo 6, Anas trattiene il relativo importo sul primo stato avanzamento lavori (SAL) successivo alla conclusione dell'istruttoria. Il contraente generale o concessionario trattiene, a sua volta, l'importo della penale dal compenso dovuto all'appaltatore capofila dello specifico filone della filiera che ricomprende l'impresa inadempiente e così via, in modo che l'importo in questione resti a carico della suddetta impresa inadempiente.

5. L'ammontare delle penali resta nella disponibilità di Anas, cui è affidato in custodia e che l'accantona su un proprio conto corrente, assoggettandolo a contabilità separata.

6. Anas ha l'obbligo di indicare in ogni SAL, in apposita partitura del certificato di pagamento riservata alle note, le penali applicate nell'arco temporale di competenza del SAL medesimo e dà evidenza, nel quadro economico dell'opera, delle penali applicate ai sensi dell'articolo 6.

7. Se la sanzione applicabile è la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 6, comma 9, e se Anas, espletata la procedura prevista al comma 2, reputa sussistenti i presupposti per la risoluzione del contratto, tale risoluzione avviene automaticamente mediante attivazione della clausola risolutiva espressa da parte del contraente *in bonis*, previa comunicazione della decisione di Anas effettuata, oltre allo stesso contraente *in bonis*, all'appaltatore e alla DIA con lettera raccomandata con A/R.

Articolo 8 (Vigilanza)

Anas vigila sull'attuazione del presente Protocollo, comunicando al CCASIIP e al gruppo di lavoro eventuali casi di violazioni, ed è responsabile dell'esattezza dei dati conferiti al DIPE in merito alle imprese della filiera.

Articolo 9 (Efficacia e durata del protocollo)

1. Le disposizioni del presente protocollo si applicano a fare data dalla data di sottoscrizione del presente atto e sino al collaudo definitivo

2. Le Parti si impegnano, in via espressa, all'integrale osservanza delle disposizioni di cui al presente Protocollo per l'intera durata dell'esecuzione dei lavori afferenti alla realizzazione dell'opera e, comunque, sino alla scadenza della validità dei contratti stipulati e al positivo espletamento del collaudo definitivo.

3. L'efficacia delle disposizioni si estende a ogni ulteriore nuovo contratto, riferito al medesimo Codice Unico di Progetto (CUP), che venga eventualmente perfezionato in relazione alla medesima opera, la cui efficacia verrà comunicata da Anas all'Appaltatore che si impegna sin d'ora ad osservare.

Roma, 27/03/2025

Anas

Impresa

MINISTERO DELL'INTERNO
 Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere
 PROTOCOLLO OPERATIVO
 ALLEGATI TECNICI

Allegato 1

Schema delle causali MGO da utilizzare nei bonifici SEPA

Quadro 1: pagamenti a favore di conti non dedicati

Codice	Causale
1A	Stipendi (emolumenti a dirigenti ed impiegati)
1B	Manodopera (emolumenti a operai)
1C	Personale distaccato
1D	Spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti, pubblicità, canoni per utenze e affitti)
1E	Immobilizzazioni (cespiti ammortizzabili all'atto dell'acquisto)
1F	Consulenze generiche (legali, amministrative, tributarie e tecniche)
1G	Gestori e fornitori di pubblici servizi
1H	Esproprio (pagamento indennizzi)
1M	Giroconti e girofondi
1N	Costituzione dei fondi cassa per piccole spese giornaliere di cantiere
1O	Pagamenti per le interferenze
1P	Factor e cessione crediti (*)

Quadro 2: pagamenti da e incassi a favore di conti dedicati

Codice	Causale
2A	Committenti (affidatari e sub affidatari)
2B	Affidamenti lavori
2C	Scavo e movimento terra
2D	Smaltimento terra
2E	Smaltimento rifiuti
2F	Servizi di ingegneria, architettura e altri specifici esclusivamente dedicati all'opera monitorata
2G	Noleggi a freddo
2H	Noleggi a caldo
2M	Fornitura di ferro
2N	Fornitura di calcestruzzo/cemento
2O	Fornitura di inerti (pietrisco, sabbia, materiale da cantiere in genere)
2P	Altre forniture specifiche esclusivamente dedicate all'opera monitorata
2R	Trasporti (tutti)
2S	Guardiania
2T	Mensa cantiere
2U	Pulizie cantiere
2V	Altre spese di cantiere a fronte di esigenze prevedibili

(*) Il pagamento dell'impresa <<cliente>> alla società factor o all'istituto di credito avviene verso conti correnti non dedicati; il pagamento della società factor e dell'istituto di credito all'impresa <<fornitrice>> avviene verso conti correnti dedicati.

ANAGRAFICA IMPRESE				
COLONNA		DESCRIZIONE	DOMINIO	OBBLIGATORIO
CUP		Codice CUP	TESTO	SI
FORNITORE	RAGIONE SOCIALE	Ragione sociale	TESTO	SI
	PARTITA IVA	Partita IVA	TESTO	SI
	CODICE FISCALE	Codice Fiscale	TESTO	SI
	SEDE LEGALE	Indirizzo Sede Legale	TESTO	SI
	DENOMINAZIONE CONSORZIO	Denominazione dell'eventuale consorzio, ATI, RTI, etc. <i>(laddove presente)</i>	TESTO	NO
	BANCA	Denominazione Banca su cui	TESTO	SI
	IBAN	Codice IBAN	TESTO	SI
	INDIRIZZO MAIL	Indirizzo per comunicazioni	TESTO	SI
CLIENTE	RAGIONE SOCIALE	Ragione sociale	TESTO	SI
	PARTITA IVA	Partita IVA	TESTO	SI
	CODICE FISCALE	Codice Fiscale	TESTO	SI
	SEDE LEGALE	Indirizzo Sede Legale	TESTO	SI
	DENOMINAZIONE CONSORZIO	Denominazione dell'eventuale consorzio, ATI, RTI, etc. <i>(laddove presente)</i>	TESTO	NO
	BANCA	Denominazione Banca su cui	TESTO	SI
	IBAN	Codice IBAN	TESTO	SI
	INDIRIZZO MAIL	Indirizzo per comunicazioni	TESTO	SI
CONTRATTO	CIG	Codice identificativo di gara <i>(utile se un progetto è realizzato con più gare)</i>	TESTO	SI
	CONTRATTO	Codice contratto	TESTO	SI
	DESCRIZIONE	Descrizione del contratto	TESTO	SI
	DATA INIZIO	Data inizio validità contratto	DATA	SI
	DATA FINE	Data fine validità contratto	DATA	NO
	DATA RISOLUZIONE	Data risoluzione del contratto	DATA	NO
	IMPORTO	Importo del contratto €	NUMERO (con 2 decimali)	SI
MANLEVA	FLAG	Indica la presenza della lettera manleva (S/N)	TESTO	SI
	DATA LETTERA	Data invio lettera manleva	DATA	SI*
NOTE		NOTE GENERALI	TESTO	NO

* PER FLAG = S